

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 marzo 2015, n. 36

Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale. (15G00050)

(GU n.75 del 31-3-2015)

Vigente al: 15-4-2015

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante «Misure

urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di

riduzione controllata della popolazione carceraria» ed, in

particolare, l'articolo 7, commi 1 e 4;

Vista la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed

esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni

Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o

degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002», ed,
in

particolare, gli articoli 17 e seguenti del Protocollo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche

amministrazioni»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n.

400 e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione
consultiva

per degli atti normativi in data 25 settembre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri a

norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,

con nota 008558 del 2 ottobre 2014;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto sono nominati:

a) «decreto-legge»: il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;

b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle pubbliche amministrazioni»;

c) «Garante»: il Garante nazionale dei diritti delle persone

detenute o private della liberta' personale, istituito ai sensi

dell'articolo 7 del decreto-legge;

d) «Ufficio»: l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle

persone detenute o private della liberta' personale, istituito ai

sensi dell'articolo 7 del decreto-legge;

e) «Protocollo ONU»: Protocollo opzionale alla Convenzione delle

Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli,

inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002,

ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195;

Art. 2

Il Garante

1. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 7

del decreto-legge:

a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si

informa l'attivita' dell'Ufficio e definisce gli obiettivi da

realizzare, verificandone l'attuazione;

b) adotta il codice di autoregolamentazione delle attivita'

dell'Ufficio, recante la disciplina del funzionamento, i principi

guida della sua condotta, dei componenti dell'Ufficio e di tutti i

soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in

conformita' ai principi di cui alla parte IV, articoli da 17 a 23,

del Protocollo ONU;

c) redige la relazione annuale sull'attivita' svolta da

trasmettere ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera

dei Deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia,

di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge. La

relazione contiene, altresì, l'illustrazione degli obiettivi e

l'analisi dei risultati raggiunti, ed è pubblicata sul sito internet

del Ministero della giustizia.

Art. 3

Sede e beni strumentali dell'Ufficio

1. L'Ufficio ha sede a Roma, in locali messi a disposizione dal

Ministero della giustizia.

2. Il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, destina all'Ufficio gli arredi ed i

beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, necessari al suo

funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni di propria

pertinenza, alle eventuali esigenze organizzative e di supporto

logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero

territorio nazionale.

Art. 4

Composizione dell'Ufficio

1. All'Ufficio e' assegnato personale del Ministero della giustizia

in numero di venticinque unita', ripartite tra le qualifiche

individuare secondo la pianta organica stabilita dal Garante di

concerto con il Ministro della giustizia e sentite le organizzazioni

sindacali.

2. Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del

personale assegnato all'Ufficio, che opera in via esclusiva alle sue

dipendenze e non puo' essere destinato ad altri uffici senza il suo

parere favorevole.

Art. 5

Organizzazione dell'Ufficio

1. L'organizzazione dell'Ufficio e' ispirata ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attivita' amministrativa.

2. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalita'

di organizzazione ed articolazione interna dell'Ufficio, nel rispetto

dei principi contenuti nel decreto legislativo.

Art. 6

Rimborso delle spese

1. Al Garante e' assicurato il rimborso delle spese sostenute per

lo svolgimento delle competenze attribuite dall'articolo 7 del

decreto-legge, con gli ordinari stanziamenti di bilancio del

Ministero della giustizia preordinati al rimborso delle spese per

missioni all'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica

italiana e avra' effetto dal giorno successivo alla
sua

pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e

farlo osservare.

Roma, 11 marzo 2015

Il Ministro:

Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari
esteri,

reg.ne - prev. n. 688

